

N. 825 di repertorio
Verbale di assemblea straordinaria di associazione.

N. 538 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciotto dicembre duemiladiciotto, in Cecina, piazza della libertà n. 14, alle ore quindici e minuti trentotto.

Avanti di me, Dott.ssa Elena Mancini, notaio in Pelago, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor:

- FERRARI Stefano, nato a Guardistallo il 15 dicembre 1956, domiciliato per la carica ove appresso;

della cui identità personale sono certa, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di Volontariato denominata:

-- "**ARCI SOLIDARIETA'**", con sede in Cecina, piazza della Libertà n. 14, codice fiscale 92056500496, mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, giusta rituali e tempestivi avvisi di convocazione, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea il comparente stesso, nella detta sua qualità, ai sensi dell'art.15 dello statuto;

egli constata e dà atto che:

- del Consiglio Direttivo, oltre a lui medesimo, Presidente, sono presenti Marchese Luca, Faucci Michela, Mazzinghi Luca, Riccucci Giovanni;

- sono intervenuti, in proprio n. quattordici su sedici associati, come risulta dal foglio presenze che qui allego sub "A", omessane lettura per dispensa avu-
tane dal comparente;

- dell'organo di controllo risultano presenti tutti i componenti: Bini Maurizio, Bucalossi Valentina e Montagnani Eleonora; egli, verificata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, ai sensi degli artt. 7 e ss. dello statuto, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ricognizione del testo vigente dello statuto sociale ai fini della presentazione della domanda per il riconoscimento della personalità giuridica;

- adozione di un nuovo statuto ai sensi del nuovo Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017;

- nomina dell'organo di controllo;

- riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

Sul primo argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea quanto segue:

- in data 16 maggio 1993, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, della legge quadro sul volontariato 266/91 e della L.R. 28/93, è stata costituita, con scrittura privata registrata il 9 maggio 1994 al n. 92, l'associazione in oggetto;

- l'Associazione è nata con lo scopo di promuovere la partecipazione civile e culturale al fine di valorizzare la funzione sociale della solidarietà, in particolare nel campo assistenziale e culturale degli immigrati e dei disabili psicosofici;

- l'Associazione fin dalla sua costituzione ad oggi ha continuato ad operare,

senza soluzione di continuità, per il perseguimento di dette finalità in ossequio allo statuto vigente, in adesione all'Associazione Nazionale A.R.C.I.;

- il Consiglio Direttivo dell'Associazione è attualmente composto dai signori: Marchese Luca, Faucci Michela, Mazzinghi Luca, Ricucci Giovanni, nominati in data 13 novembre 2018;

- dato il crescente incremento dell'attività dell'associazione, per una migliore attuazione degli scopi sociali si rende necessario oggi dare all'associazione un assetto costitutivo legale, idoneo al riconoscimento della persona giuridica.

Il Presidente propone pertanto all'assemblea di approvare l'adozione della forma pubblica e di approvare quindi in questa sede il testo dello statuto vigente del quale dà lettura all'assemblea e che qui allego sub "B", omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea quanto segue:

- il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 117/2017 portante il "Codice del Terzo Settore" con il quale si è provveduto al riordino organico della disciplina speciale applicabile agli enti appartenenti a detta categoria;

- l'art. 101, co. 2 della detta normativa concede, tra gli altri, alle organizzazioni di volontariato il termine di 18 mesi, successivamente prorogato fino a 24 mesi, per adeguare lo statuto alle intervenute disposizioni;

- si rende pertanto opportuno procedere al suddetto adeguamento, considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui alla normativa citata.

Il Presidente propone quindi all'assemblea di approvare l'adozione di un nuovo statuto dell'associazione onde consentire l'adeguamento alle disposizioni recate dal Codice del Terzo Settore statuto del quale dà lettura all'assemblea, soffermandosi in particolare sulle disposizioni relative a: denominazione, scopo, finalità e attività dell'associazione, perdita della qualifica di associato, organi dell'associazione e quorum deliberativi, divieto dei compensi ai componenti degli organi associativi, libri sociali e bilanci, regolamentazione di volontari e lavoratori, scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Detto statuto viene allegato al presente atto sub "C", omissane la lettura per dispensa avutane dal comparente.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni di opportunità della sostituzione dell'attuale organo di controllo nominando, ai sensi del Codice del Terzo Settore, un soggetto avente i requisiti di legge di cui all'art. 2397, co.2 c.c., requisiti ad oggi non sussistenti per alcuno dei componenti del Collegio dei revisori

Pertanto, in conformità dell'art. 10 dello statuto propone di nominare, quale Organo di controllo monocratico dell'Associazione, la Dott.ssa Laura Venturi nata a Livorno il 27 agosto 1948, revisore legale, iscritto nell'apposito albo.

Infine, il Presidente illustra all'assemblea come dato il crescente incremento dell'attività dell'associazione, si renda opportuno richiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione. e l'iscrizione, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale di cui agli artt. 45 e ss. Codice del Terzo Settore, nell'apposito registro delle persone giuridiche private tenuto presso la Regione Toscana, conferendo al Presidente pieno mandato per tutte le attività a tal fine utili o necessarie.

A tal fine, il Presidente illustra all'assemblea che il patrimonio iniziale dell'associazione rispetta i requisiti richiesti, essendo pari a euro 20.000,00 (ventimi-

la virgola zero zero) e che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, con il voto favorevole di numero tredici associati di quattordici presenti (e l'astensione di n. 1(uno) associato, signora Claudia Franconi) approva le proposte del Presidente, e pertanto delibera:

1. di approvare l'adozione della forma pubblica e di approvare il testo dello statuto vigente dell'Associazione, già allegato sub "B";
2. di approvare l'adozione di un nuovo statuto dell'Associazione, già allegato sub "C", recante le disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
3. ringraziando i sindaci attualmente in carica per il mandato svolto, di revocare il Collegio dei revisori attualmente in carica e di nominare con durata in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 quale Organo di controllo monocratico dell'Associazione, la Dott.ssa Laura Venturini nata a Livorno il 27 agosto 1948, revisore legale, iscritto nell'apposito albo;
4. di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e di richiedere altresì, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale di cui agli artt. 45 e ss. Codice del Terzo Settore, l'iscrizione nell'apposito registro delle persone giuridiche private tenuto presso la Regione Toscana, conferendo al Presidente pieno mandato per tutte le attività a tal fine utili o necessarie con facoltà altresì di apportare al medesimo statuto tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalle competenti autorità in sede di esame della domanda di riconoscimento della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore

Le spese del presente atto e da esso dipendenti sono a carico dell'Associazione che se le assume. A tal fine, il comparente chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo approva, occupa sette pagine e parte della ottava di due fogli e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti ventotto.

F.to:Stefano Ferrari - Elena Mancini Notaio

ARCISOLIDARIETA' BASSA VAL DI CECINA
Organizzazione di Volontariato (ODV)

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"ARCISOLIDARIETA' BASSA VAL DI CECINA O.D.V."
da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Cecina, Piazza della Libertà n. 14 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse nazionali;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo;

- alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale, temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali ri-

spetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- il possesso dei requisiti stabiliti negli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, oppure non rispetta i principi fondativi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche per posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli asso-

ciati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio .

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati .

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati ;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri del consiglio direttivo;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti

di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco revisore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ne ricorrano i requisiti di legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli

organi di controllo e ai dirigenti e deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta con preavviso di almeno 7 giorni.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destina-

zione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ed aventi i requisiti di legge, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Stefano Ferrari - Elena Mancini Notaio